



BIOAQUAE
Biodiversity Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems

AZIONE A.4

Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli habitat acquatici nell'area del Pian delle Muande (Vallone del Telessio)



PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento numero	Data

Elaborato:

Capitolato speciale d'appalto

Allegato n°

L.1

Ns. Rif.

13N06

Timbro e firma:

RESPONSABILE TECNICO:

Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

Data:

Febbraio 2015



PROGETTAZIONE:

Ing. Beniamino Barenghi

Geom. Elisa Tresoldi



Via Repubblica n.1
21020 - Varano Borghi (VA) -IT
tel.: +39 0332.961097
fax: +39 0332.961162
info@bluprogetti.eu



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: *AZIONE A.4 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI HABITAT ACQUATICI NELL'AREA DEL PIAN DELLE MUANDE (VALLONE DEL TELESSIO)*

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

SOMMARIO

PARTE I:	NORME AMMINISTRATIVE.....	5
CAPO 1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Articolo 1	Oggetto dell'appalto.....	5
Articolo 2	Ammontare dell'appalto	5
Articolo 3	Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali.....	6
Articolo 4	designazione sommaria delle opere	7
Articolo 5	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	8
Articolo 6	Categoria prevalente, scorporabili e subappaltabili	9
Articolo 7	Quadro di incidenza della manodopera	9
Articolo 8	Migliorie d'iniziativa dell'imprenditore	9
Articolo 9	Modalità di aggiudicazione dell'appalto	9
CAPO 2	DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Articolo 10	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	10
Articolo 11	Documenti che fanno parte del contratto	12
Articolo 12	Stipulazione del contratto	12
Articolo 13	Morte o fallimento dell'appaltatore	13
Articolo 14	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	13
Articolo 15	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	13
CAPO 3	TERMINI PER L'ESECUZIONE	15
Articolo 16	Consegna dei lavori	15
Articolo 17	Tempo utile per ultimare i lavori.....	15
Articolo 18	Sospensioni e proroghe.....	16
Articolo 19	Penali per ritardi.....	16
Articolo 20	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	17
Articolo 21	Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Articolo 22	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	18
CAPO 4	DISCIPLINA ECONOMICA	19
Articolo 23	Anticipazione	19
Articolo 24	Pagamenti in acconto	19
Articolo 25	Pagamenti a saldo	19
Articolo 26	Ritardi di pagamento rate di acconto e di saldo	20
Articolo 27	Revisione prezzi	20

Articolo 28	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	20
CAPO 5	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	21
Articolo 29	Lavori a misura	21
Articolo 30	Lavori a corpo	21
Articolo 31	Lavori in economia	22
Articolo 32	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	22
Articolo 33	Difetti di costruzione	22
Articolo 34	Danni cagionati da forza maggiore	22
CAPO 6	CAUZIONI E GARANZIE	24
Articolo 35	Cauzione provvisoria	24
Articolo 36	Cauzione definitiva	24
Articolo 37	Riduzione delle garanzie	25
Articolo 38	Coperture assicurative	25
CAPO 7	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28
Articolo 39	Variazioni alle opere progettate	28
Articolo 40	Varianti per errori od omissioni progettuali	28
CAPO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
Articolo 41	Norme di sicurezza generali	30
Articolo 42	Sicurezza sul luogo di lavoro	30
Articolo 43	Piani di sicurezza	30
Articolo 44	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza	31
Articolo 45	Piano operativo di sicurezza.....	31
Articolo 46	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	31
CAPO 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	32
Articolo 47	Disciplina del subappalto	32
Articolo 48	Responsabilità in materia di subappalto	34
Articolo 49	Pagamento dei subappaltatori	34
CAPO 10	CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	35
Articolo 50	Controversie	35
Articolo 51	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	35
Articolo 52	Personale dell'impresa - disciplina nei cantieri	36
Articolo 53	Lavori festivi e fuori dall'orario normale	36
Articolo 54	Trattamento dei lavoratori.....	37
Articolo 55	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	37
Articolo 56	Rescissione del contratto	39

CAPO 11	DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE	40
Articolo 57	Conto finale	40
Articolo 58	Regolare esecuzione e collaudo	40
Articolo 59	Presa in consegna dei lavori ultimati	41
CAPO 12	PARTE XII NORME FINALI	42
Articolo 60	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore-responsabilità dell'appaltatore.....	42
Articolo 61	Espropriazioni - occupazioni temporanee.....	48
Articolo 62	Cartelli all'esterno del cantiere	48
Articolo 63	Schema cartello di cantiere	50

PARTE I: NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori **"AZIONE A.4 Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli habitat acquatici nell'area del Pian delle Muande (Vallone del Telessio)"**

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l'Appaltatore riconosce di aver piena ed esatta conoscenza.

L'Impresa è obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e ciò senza che essa possa sollevare eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori eseguiti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato **a corpo**.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta a **€. 63.000,00** di cui:

Importo a corpo per lavori in appalto da sottoporre a ribasso d'asta €. 61.028,24

Importo oneri per la sicurezza €. 1.971,76

SOMMANO LAVORI IN APPALTO **€. 63.000,00**

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo per l'esecuzione dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tutte le cifre esposte sono riportate a puro titolo indicativo e potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di alcune categorie di lavori che possono essere soppresse o all'esecuzione di altre non previste, per cambiamenti di tracciati o sezioni, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per chiedere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli di aggiudicazione che restano fissi ed invariabili.

Per quanto riguarda le variazioni, devono comunque essere osservate le disposizioni del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Il compenso a corpo si intende fisso ed invariabile, quali che siano la durata e l'ammontare effettivo dell'Appalto e comunque si svolgano i lavori, senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 3 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta l'Impresa, nell'accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di dividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano;
- c) di aver preso conoscenza e di accettare l'organizzazione di cantiere e il Cronoprogramma allegato al presente capitolato;
- d) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari;
- f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- g) di rinunciare, senza condizione o riserva alcuna, al riconoscimento di compensi e/o indennizzi di qualunque genere e specie ed a qualunque titolo per danni prodotti da sospensioni dei lavori totali o parziali ordinate per qualsivoglia ragioni.

L'Impresa non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e dal Codice Civile e comunque imprevedute in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Con l'accettazione dei lavori l'Impresa dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Articolo 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di **"AZIONE A.4 Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli habitat acquatici nell'area del Pian delle Muande (Vallone del Telessio)"**.

Il lavoro comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole di progetto, da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalità costruttive riportate nelle suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e con gli oneri contenuti nello stesso.

Nello specifico, il lavoro comprende quanto descritto nel seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

Le opere consistono principalmente:

- ✓ Sopralluogo congiunto fra Impresa Appaltatrice e Direzione Lavori al fine di individuare e picchettare l'esatta posizione del bacino dei pedo-fitodepurazione, dei vari manufatti in c.a. e delle tubazioni;
- ✓ Formazione del bacino di pedo-fitodepurazione;
- ✓ Esecuzione degli scavi per la posa delle tubazioni in PEad, realizzazione dei manufatti lungo la condotta in PEad;
- ✓ Realizzazione di staccionata in legno attorno al letto di pedo-fitodepurazione;
- ✓ Sistemazioni finali

Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende e compensa, oltre alle spese generali e agli utili d'Impresa, tutti i costi per l'esecuzione delle opere e degli apprestamenti e oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.

Articolo 5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 5.1 GENERALITÀ

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 5.2 ORDINE DA TENERSI NELL'AVANZAMENTO LAVORI

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Art. 5.3 LAVORI ESEGUITI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste.

Art. 5.4 PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Articolo 6 CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) la categoria prevalente è la seguente:

OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	Classifica I	fino a € €.	258.000,00
---	--------------	-------------	------------

Articolo 7 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L'articolo 33 del Regolamento di esecuzione dei contratti D.P.R. 207/2010, richiede che tra gli elaborati del Progetto Esecutivo vi sia il: "Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro", che risulta come allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per il calcolo dell'importo della manodopera si sono utilizzate le percentuali desumibili dai prezziari ufficiali impiegati per la redazione del computo metrico estimativo delle opere, applicate alle singole voci di lavorazioni ed oneri di sicurezza.

L'importo totale della manodopera per i lavori di realizzazione delle opere in progetto è risultato pertanto pari a **€.** **32.196,98.**

La percentuale complessiva della manodopera, ricavata attraverso le suddette percentuali unitarie, è pari al 51,11%.

Articolo 8 MIGLIORIE D'INIZIATIVA DELL'IMPRENDITORE

Qualunque miglioramento l'Imprenditore apporti di sua iniziativa nel modo di esecuzione delle opere o senza che intervenga apposito ordine scritto dalla Direzione Lavori non darà diritto ad alcun compenso anche se l'Amministrazione da tale miglioramento ritragga vantaggi in ordine alla migliore riuscita dei lavori.

Articolo 9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso** determinato mediante **ribasso sull'importo dei lavori** così come previsto dall'articolo 118 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.,

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Dlgs 163/2006, nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e del Regolamento di attuazione del codice D.P.R. n. 207/2010.
5. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2006, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Tutte le facoltà che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute all'ingegnere Capo e all'Ispettore dei Lavori Pubblici, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono attribuite al Direttore dei lavori che qui verrà designato dall'Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- a) delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i, nonché alle norme di buona esecuzione generalmente riconosciute;
- b) delle norme emanate da Enti di Normazione Nazionali ed Europei applicabili alle specifiche lavorazioni e forniture previste nell'appalto;
- c) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- d) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia idraulica;
- e) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;
- f) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro);
- g) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non

potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

- h) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

6. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

7. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

9. L'appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato generale D.M. 145/2000.

10. L'Appaltante d'intesa con l'Autorità competente, si riserva eventualmente la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni-settimanali, senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

11. L'appaltatore fornirà all'ufficio del Genio Civile o alla Direzione regionale cui spetta la sovrintendenza ai lavori, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sarà stabilito. In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il numero delle giornate operaio impiegate. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla convocazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il Direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.

Articolo 11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) le polizze di garanzia ed assicurative di cui agli articoli 123 e 125, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi degli articoli 53, quarto comma, e 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. L'importo del contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

Articolo 13 MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. da 135 a 140 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

Articolo 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 15 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. 207/2010, e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D. M. 145/2000.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4 e articolo 154, del Regolamento Codice contratti D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente e tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula di contratto.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Articolo 17 TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto saranno effettuati nel rispetto del "cronoprogramma dei lavori" che forma parte integrante del contratto e che è tale da garantire l'ultimazione dei lavori nel termine utile contrattuale.

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni di maltempo medi della provincia in cui si opera.

Con riferimento al Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e in funzione della effettiva data di consegna dei lavori, l'Impresa dovrà valutare l'organizzazione del cantiere ed il programma dei lavori in rapporto ai vincoli stagionali evidenziati.

Articolo 18 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolarmente intense od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs 163/06 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e).
2. Si applicano gli articoli 580, 159 e 160 D.P.R. 207/2010. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Articolo 19 PENALI PER RITARDI

1. In applicazione dell'art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, l'Impresa sarà assoggettata alla penale **dell' uno per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste all'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e la rivalsa dei danni maggiori. L'ammontare complessivo della penale di cui sopra **non potrà superare complessivamente il 10%** dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 159 del D.P.R. 207/2010. La penale viene dedotta dall'importo dello stato finale al netto dell'IVA, o anche a discrezione dell'Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l'importo delle ritenute di garanzia.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al programma esecutivo dei lavori (di cui all'art. 16 precedente).
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- ✓ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- ✓ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- ✓ per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- ✓ per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- ✓ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 21 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
5. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
6. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore così come previsto dall'art. 136, comma 4, del D.Lgs 163/06.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Sono altresì casi di risoluzione contrattuale quelli normati dagli articoli 135, 136 e seguenti del D.Lgs 163/06.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 ANTICIPAZIONE

L'articolo 26-ter "Anticipazione del prezzo" della **Legge 98/2013** ha reintrodotto l'obbligo di anticipare il 10% dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, con le seguenti prescrizioni:

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 24 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Vista l'entità dell'opera, non sono previsti pagamenti in acconto. Si procederà direttamente al pagamento a saldo di cui all'art. successivo.

Articolo 25 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 26 RITARDI DI PAGAMENTO RATE DI ACCONTO E DI SALDO

7. Ai sensi del D.M. 145/2000 e del D.P.R 207/2010 non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi nelle misure delle vigenti normative.
8. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi nelle misure delle vigenti normative.
9. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
10. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
11. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi di legge.
12. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di legge.

Articolo 27 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Fatto salvo quanto previsto dal citato art. 133, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 29 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 30 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di seguito riportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Cat.	Descrizione	Importo €	%
1	Tubazioni di collegamento e manufatti di ispezione	6.137,65	9,74
2	Formazione di letto di fitodepurazione	47.025,75	74,64
3	Sistemazioni finali e opere accessorie	7.864,84	12,48
TOTALE LAVORI		61.028,24	96,87
A	ONERI DIRETTI SICUREZZA	602,18	0,96
B	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	1.369,58	2,17
TOTALE ONERI SICUREZZA		1.971,76	3,13
TOTALE		63.000,00	100

3. La lista delle categorie relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per

l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. La stima degli oneri per la sicurezza, il cui importo totale è stato riportato nell'articolo 2, è stata valutata in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 31 LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 174 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. I materiali a piè d'opera se forniti in cantiere e accettati dalla Direzione dei Lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come stabilito nell'offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 180 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Articolo 33 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti; qualora Egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, con spese ed oneri a carico dell'Appaltatore.

Qualora la Direzione dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese dell'accertamento sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Articolo 34 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura dell'art. 159 e art. 166 di cui al D.P.R. 207/2010 del Regolamento attuativo del codice dei contratti e devono essere richiesti all'Amministrazione per iscritto.

Non verranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati dalle piene d'acqua di qualsiasi specie e provenienza, nonché i danni provocati da infiltrazioni d'acqua.

Non saranno altresì riconosciuti all'Impresa danni di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc. agli attrezzi e mezzi d'opera ed alle provviste.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entità notevole: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui agli artt. 159 e 160 D.P.R. 207/2010 del Regolamento attuativo del codice dei contratti.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'evento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite sul Registro di Contabilità.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 35 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 36, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Articolo 36 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a norma dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 37 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32, a norma dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Articolo 38 COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00.= e deve:
 - a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata in accordo con quanto stabilito dall'art. 125 del D.P.R. 207/10 per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.= e deve:
 - a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
 - b. prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori

e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 39 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del regolamento attuativo del codice dei contratti D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato e non superiori al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Articolo 40 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. L'impresa è tenuta entro il termine perentorio di giorni 30 dalla stipula del contratto, o dalla consegna lavori se fatta in assenza dello stesso, alla verifica del progetto esecutivo in ogni sua parte. Pertanto l'impresa dovrà mettere in evidenza errori ed omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Trascorso inutilmente tale termine l'impresa non può vantare alcun compenso per eventuali danni od oneri accessori a causa di errori od omissioni progettuali o maggiorazione

dei tempi per l'esecuzione dei lavori. Tale circostanza non si applica nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 punti a), b), c), d) e succ. mod. ed integrazioni.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (D.U.R.C.).
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 43 PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 163/2006.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 43.

Articolo 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a norma e secondo le previsioni dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs 163/2006, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008.
3. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono fissati dall'allegato XV capo 3.2 del D.Lgs. 81/2008, nonché dall'articolo 6 del D.P.R. 222/2003.

Articolo 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95, nonché 96 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze e agli adempimenti dell'allegato XIII del medesimo decreto.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i documenti di cui all'art. 90 e all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 47 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., e qualora uno o più di tali lavori sia superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto (che vale solo per lavori superiori a 150.000 Euro, ovvero anche superiori per le singole fattispecie nel caso esistano categorie diverse dalla prevalente – art. 72 – 73 – 74 del regolamento);
 - d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «*qualificazione obbligatoria*» nell'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (ovvero solo in relazione ai lavori nel caso di appalto di lavori superiori a 150.000 Euro) da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.lgs 159/11 s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 (pari a Lire 300 milioni), l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a

prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici (D.U.R.C.), nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

1. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante **non provvede** al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESCUZIONE D'UFFICIO

Articolo 50 CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006; il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, e per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, con espressa esclusione della clausola arbitrale.
3. Qualora la variazione all'importo contrattuale sia inferiore al 10 per cento può essere applicata la transazione normata dall'articolo 239 del D.Lgs. 163/2006.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Articolo 52 PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. L'Impresa aggiudicataria del lavoro dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare all'Amministrazione consortile il nome del tecnico a cui affida la responsabilità e la direzione del cantiere, nel rispetto dei limiti delle competenze professionali stabiliti dalla legge.

La persona designata dovrà essere ben accetta all'Amministrazione che ha sempre facoltà di esigerne la sostituzione qualora, a suo giudizio, ciò sia necessario per il regolare svolgimento dell'appalto.

Il tecnico dovrà essere autorizzato alla firma di tutti gli atti tecnici e della contabilità dei lavori.

L'appaltatore dovrà rendere manifesto per scritto il proprio domicilio durante lo svolgimento dei lavori alla Stazione Appaltante ed essere o farsi rappresentare costantemente sul luogo dei lavori per i necessari rapporti con la D.L.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai o di terze persone e rimane inteso che assumerà, in solido con il tecnico da lui designato alla direzione dei cantieri, la più ampia responsabilità circa la organizzazione del cantiere e la condotta dei lavori, particolarmente in relazione all'osservanza delle norme antinfortunistiche, restando inteso che tale onere e' di sua esclusiva competenza e non rientra, pertanto, nei compiti del personale preposto, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, della Direzione e sorveglianza lavori.

Articolo 53 LAVORI FESTIVI E FUORI DALL'ORARIO NORMALE

Non si eseguiranno lavori fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

- a) che gli stessi siano espressamente richiesti dalla Direzione dei Lavori, per casi di necessità ed urgenza;
- b) che l'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla Direzione dei Lavori, onde poter compiere i lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso, oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilite dall'Elenco, e qualora il progetto sia corredato di regolari, specifiche analisi dei prezzi, le somme che risulteranno dalla applicazione delle maggiorazioni previste dai contratti di lavoro vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori alle quote d'incidenza della mano d'opera; in caso contrario, le somme che risulteranno dalla applicazione delle suddette maggiorazioni alle ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Tali maggiorazioni verranno comunque assoggettate a tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto e di Contratto, ivi compreso l'eventuale ribasso d'asta.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'Impresa qualora le opere siano state eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi saranno anzi addebitate alla stessa le maggiori spese di sorveglianza e direzione.

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Articolo 54 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa Appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Impresa Appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa Appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
 - j) inadempimento alle norme in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Articolo 56 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, la Stazione Appaltante potrà rescindere il contratto.

In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Appaltatore verrà richiamato dalla Direzione dei Lavori, attraverso regolari ordini di servizio, all'adempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo.

Alla scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, la Stazione Appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimidazione a mezzo lettera raccomandata.

La successiva eventuale rescissione verrà dichiarata con regolare motivato provvedimento.

Il provvedimento che dichiara la rescissione dovrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo di un Ufficiale giudiziario, con l'intimazione di consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà avvalersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'Appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidare a credito dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione.

CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 57 CONTO FINALE

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 58 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 59 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo.

CAPO 12 PARTE XII NORME FINALI

Articolo 60 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, oltre alle spese di cui al precedente art.12 ed agli oneri di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di appalto e artt. 162 e 167 del Regolamento attuativo del codice dei contratti D.P.R. 207/2010, anche gli oneri, obblighi, spese e rischi relativi alle seguenti prestazioni:

- 1) le spese presso gli Istituti incaricati e autorizzati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione delle opere in appalto, in correlazione a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'appalto o dalle Specifiche Tecniche circa l'accettazione dei materiali stessi e il rimborso all'Amministrazione Appaltante, contro fattura, delle spese relative alle copie dei disegni, dei contratti, dei documenti e dei registri di contabilità nonché degli stampati in genere necessari per la conduzione del lavoro;
- 2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore per l'assicurazione obbligatoria degli invalidi di guerra, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potrebbero intervenire in corso d'appalto; non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non abbia presentato all'Ufficio della Direzione Lavori la polizza d'assicurazione contro gli infortuni nonché la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta la denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione Appaltante provvederà ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, fermo restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari;
- 3) tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla perfetta preparazione del sito di lavoro in funzione anche dell'accesso dei mezzi d'opera. In particolare l'Impresa dovrà considerare a suo carico l'onere per tutte le opere necessarie ad una gestione in sicurezza del cantiere in conformità a tutte le vigenti normative (D.L.vo 81/2008) ed in conformità all'apposito piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare nulla sarà dovuto all'appaltatore per:
 - a) la predisposizione dei passaggi e delle piste di cantiere per il raggiungimento dei siti di lavori anche in corrispondenza delle caratteristiche del terreno e della necessità di risanamento con materiale arido (tout venant) e l'utilizzo dei geotessili al fine della transitabilità dei mezzi d'opera;
 - b) la rimozione finale delle piste, strade accessorie alla fase di costruzione, nonché il perfetto ripristino delle superfici agrarie e dei fondi privati in genere ivi incluso l'onere della rastrellatura finale ed il riparto di terreno vegetale qualora non fosse possibile il perfetto ripristino dello strato originale;
 - c) il completo taglio della vegetazione sui luoghi di lavoro e l'accatastamento in pile regolari ed ordinate del legname di dimensione commerciale a disposizione dei proprietari dei fondi e comunque della Stazione Appaltante. Il materiale vegetale privo di valore commerciale sarà smaltito a completo carico dell'Appaltatore;
- 4) il mantenimento a sue spese e cure di tutte le opere sino al collaudo e specificatamente la manutenzione dei manufatti e delle opere d'arte in genere, delle opere civili, degli impianti, delle apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche poste in ogni posizione e di tutte le altre opere costruite, in perfetto stato dal momento in cui ciascuna opera è compiuta fino al collaudo definitivo; per i lavori di manutenzione si intende anche l'obbligo di mantenimento degli inerbimenti, delle piantagioni, della rimozione di materie

trasportate nei canali, nei manufatti e delle eventuali frane avvenute nei terreni superiori, nonché la eliminazione degli interrimenti e degli scoscendimenti nei limiti previsti dal presente Capitolato Speciale di appalto per danni di forza maggiore;

- 5) le spese per l'esecuzione di quelle opere provvisorie che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e per proteggere dalle correnti medesime, anche se di tipo irriguo, oltre gli scavi, le murature e le opere tutte da eseguire, le riparazioni di ogni e qualsiasi danno che possa verificarsi alle opere oggetto dell'appalto, per qualsiasi causa, anche fortuita o di forza maggiore;
- 6) le spese per gli esaurimenti con qualsiasi mezzo delle acque di qualsiasi entità e provenienza, sia piovane che di infiltrazione che si dovessero incontrare nell'esecuzione dei lavori, ivi compresa l'esecuzione delle opere provvisorie che si rendessero necessarie o che comunque la Direzione dei Lavori dovesse ritenere necessarie per deviare le acque stesse ai fini di una migliore esecuzione delle opere; tali oneri si intendono compresi e compensati nell'importo di progetto per cui nessun maggiore compenso di qualsiasi genere l'Impresa potrà richiedere per qualsiasi eventualità negativa dovesse verificarsi nel corso dei lavori; al riguardo si specifica altresì che per gli esaurimenti di acqua di cui sopra è assolutamente vietato all'Impresa di servirsi di macchinario di proprietà della Stazione Appaltante senza l'eventuale suo consenso, tutti gli agguati, compreso l'eventuale abbassamento della falda freatica con impianto tipo Wellpoint, che si rivelassero necessari per l'esecuzione di ogni opera di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, qualunque abbia a essere la profondità delle opere in genere; si intende che resta obbligo e onere dell'Appaltatore disporre e regolare le operazioni di agguato in modo da non creare o favorire ruscellamenti, sifonamenti o dilavamenti delle opere in esecuzione;
- 7) l'esatta osservanza della Legge di polizia mineraria in data 30.03.1893 n. 184 e del Regolamento relativo in data 10.01.1907 nonché delle vigenti Leggi e Regolamenti di polizia idraulica;
- 8) le spese per i tracciamenti delle opere in progetto, per la costruzione e conservazione di strade di servizio, di baracche, di ponti e palchi di servizio, per la provvista e conservazione di macchinari, attrezzi, mezzi di trasporto e innalzamenti di qualunque genere per impianti di cantiere, per la provvista d'acqua, per l'illuminazione di uffici e magazzini, per prove, scandagli e assaggi dei materiali da impiegarsi e dei lavori eseguiti;
- 9) l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria; l'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- 10) all'osservanza, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme di cui al precedente paragrafo da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudicare gli altri diritti della Stazione Appaltante; non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese per fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti tecnologici, ed altre opere che devono venire eseguite a mezzo di ditte specializzate; in caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che sia stata accertata dall'Amministrazione Appaltante e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di operare una adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida dell'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto è dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o al pagamento di interessi sulle somme trattenute;

- 11) di provvedere i prescritti cartelli di cantiere, nella qualità e quantità indicata dalla Stazione Appaltante impegnandosi a provvedere subito al ritiro ed al pagamento, mediante contrassegno, degli anzidetti cartelli ed alla loro installazione nelle località stabilite dalla Direzione dei Lavori; l'Impresa si obbliga inoltre a mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie;
- 12) l'onere di fornire all'Ufficio della Direzione dei Lavori da cui dipende, entro il giorno 20 di ogni mese, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese;
- 13) di conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dalle opere provvedendo, a sua cura e spese a tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie ed alle indennità di occupazione temporanea nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, per passaggi e strade di servizio;
- 14) di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; ogni e qualsiasi responsabilità, nel caso di infortunio e di danni di qualsiasi genere, ricadrà sull'Impresa, restando salvo da ogni responsabilità l'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori;
- 15) la formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire nonché la pulizia e manutenzione dei cantieri stessi, l'inghiaamento e la sistemazione delle strade di transito e di servizio, dei piazzali di manovra o sosta, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- 16) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;
- 17) l'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione dei Lavori ed assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, a seconda della richiesta della Direzione dei Lavori;
- 18) l'espletamento di tutte le fasi, procedure, sopralluoghi e rilievi per l'ottenimento delle autorizzazioni ad occupare i siti con i relativi decreti nonché ogni incombenza per la redazione di eventuali tipi di frazionamento;
- 19) le spese per la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate.
- 20) le spese per la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- 21) le spese per fornitura periodica mensile di fotografie a colori in formato digitale dalle quali risulti l'esecuzione e l'avanzamento delle opere;
- 22) le spese per il collaudo, limitatamente a quelle espressamente previste dagli art. 222 e 224 del D.P.R. 207/2010; al pagamento delle suddette spettanze potrà provvedere direttamente l'Amministrazione detraendole dall'avere in sede di pagamento finale;
- 23) tutti gli oneri e spese per la fornitura alla Direzione dei Lavori, per tutto il periodo del perdurare dei lavori, degli strumenti e delle attrezzature per il tracciamento, la verifica, il controllo e il collaudo delle opere.
- 24) tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ed al citato Capitolato Generale, per i quali non sia indicato il corrispettivo nell'Elenco dei Prezzi Unitari, anche se non espressamente dichiarato, essi oneri saranno a totale carico dell'Impresa;
- 25) la perfetta esecuzione, sotto il controllo della Direzione dei Lavori, di quanto da questa le verrà indicato e precisamente:

- a) tutti i rilievi di campagna delle opere, dei manufatti e delle opere d'arte e di attraversamento di strade, di ferrovie e di corsi d'acqua; tutti i tracciati delle opere da porre in essere con l'ubicazione di tutti i manufatti ed i fabbricati di servizio e presidio, comprese le modifiche esecutive;
 - b) la trasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetria in scala appropriata con i relativi punti di riferimento e la ubicazione esatta di riconoscimento dei capisaldi;
 - c) tutti i rilievi altimetrici e planimetrici del tracciato delle opere e dei piani di tutti i fabbricati con riferimento al terreno ed alla livelletta di fondo scavo;
 - d) la trasposizione dei dati altimetrici su profili e sezioni in scala adeguata ed il conseguente riporto su di essi delle varie opere eseguite, compresi i punti di riferimento ed i capisaldi;
- 26) la fornitura e posa in opera dei picchetti occorrenti per la esecuzione dei rilievi relativi ai tracciati delle opere, alla formazione dei capisaldi di livellazione ed al mantenimento degli stessi per quanto necessario all'avanzamento dei lavori; l'Impresa è tenuta, in sede di esecuzione, a rilevare e presentare alle varie amministrazioni a diverso titolo competenti secondo le normative vigenti, le relative domande, relazioni e disegni atti ad ottenere la concessione di attraversamento di strade, linee ferrate e corsi d'acqua; tutte le spese relative (esclusi i canoni) sono a carico dell'Impresa medesima; la Direzione dei Lavori, pertanto, pur prestando la sua costante collaborazione per la perfetta riuscita delle opere, ha solo funzione di controllo restando all'Impresa la responsabilità della esecuzione dei lavori i quali dovranno essere tali da garantire la perfetta rispondenza dei manufatti ed impianti con le finalità progettuali;
- 27) la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere dal sabato successivo alla consegna dei lavori medesimi;
- 28) le spese per la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunicazione, dei passaggi pubblici e privati;
- 29) l'osservanza delle norme di polizia stradale, mineraria nonché di tutte le prescrizioni, del Codice della strada e del Regolamento di Attuazione, delle Leggi o Regolamenti in vigore per l'uso delle mine, ove tale uso sia consentito;
- 30) il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa per denunce, approvazioni, permessi, licenze e collaudi che al riguardo fossero prescritti;
- 31) le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione, di sostegno, di blocchi d'ancoraggio e ciò ad integrazione delle indagini preventive già effettuate dalla Stazione Appaltante;
- 32) il carico, il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nei cantieri;
- 33) tutte le opere provvisorie come ponti, ture, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera;
- 34) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimenti e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti all'epoca del lavoro;
- 35) le difese degli scavi, gli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, mediante una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.lgs 81/2008, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del D.lgs. 285/92;

- 36) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere o dei cantieri, dei magazzini e degli uffici, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante;
- 37) la pulizia quotidiana dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- 38) l'individuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
- 39) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni anche se l'esistenza del servizio non fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori;
- 40) il mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, il mantenimento della aiuole delle aree verdi e degli alberi;
- 41) gli oneri e le spese per il continuato spurgo, delle opere in costruzione, dalle terre e dalle materie provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante l'esecuzione dei lavori fossero allacciati; questo obbligo cesserà dopo la constatazione del compimento delle opere, sempre che il risultato della relativa visita sia stato e abbia ottenuto esito favorevole;
- 42) l'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi o dagli scavi in genere;
- 43) l'illuminazione e ventilazione meccanica dei condotti e dei manufatti per le opere che vi si debbano eseguire, siano tali lavori a misura o ad economia, eseguiti di giorno o di notte;
- 44) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori oggetto del presente appalto;
- 45) le spese per le denunce delle opere in calcestruzzo semplice, armato e precompresso complete di relativi calcoli e disegni strutturali eseguiti in conformità alle norme vigenti alla data di realizzazione delle opere nel numero di 3 copie dell'originale firmate da un Tecnico abilitato, nonché le spese per il collaudo delle opere in C.A. realizzate. I calcoli statici ed i particolari costruttivi dovranno inoltre essere approvati dalla Direzione dei Lavori; la Stazione Appaltante potrà comunque esigere la nomina di un Calcolatore e di un Collaudatore di sua fiducia ed in tal senso l'Impresa dovrà formulare richiesta alla Stazione Appaltante;
- 46) la consegna alla Stazione Appaltante di n. 2 copie dei disegni dei tracciati, dei profili longitudinali e delle sezioni di tutti i lavori in appalto con l'ubicazione delle opere d'arte, dei manufatti e delle apparecchiature, con le annotazioni, disposizioni e forme adottate all'atto esecutivo "as built";
- 47) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed ogni altro danno di forza maggiore, da contrarsi per l'attrezzatura del cantiere, per i materiali e piè d'opera destinati alla costruzione, anche di proprietà della Stazione Appaltante, nonché per le opere in corso d'esecuzione o eseguite, fino alla loro consegna;
- 48) le spese per l'assicurazione di responsabilità civile per danni causati, anche a terze persone, per fatto suo o colpa in dipendenza dei lavori e della loro esecuzione;
- 49) le spese per tutte le prove di laboratorio ordinate dalla Direzione dei Lavori, dei terreni interessanti le opere oggetto dell'appalto;
- 50) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, ecc. necessari per l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori, compresi gli strumenti ed il personale necessario;
- 51) la realizzazione di tutte le piste, piazzuole, passi carrai, ecc. per l'accesso ed il movimento dei mezzi e del personale a servizio del cantiere;
- 52) la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;
- 53) le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti ecc., e le prestazioni di personale per la regolarizzazione del traffico ove occorra;
- 54) l'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice stradale e dagli Enti gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

- 55) le opere di sgombero dei materiali di scavo ed il mantenimento dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili, ai cortili ed ai campi in genere;
- 56) l'accertamento dell'esatta posizione dei servizi interrati preesistenti, tramite gli Enti e le Ditte che li gestiscono;
- 57) l'esecuzione degli scavi di assaggio del terreno, dovunque necessario ad accertare l'esatta situazione preesistente;
- 58) il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari accessi e piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- 59) il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
- 60) gli oneri per l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il monitoraggio della fauna ittica presente nel Naviglio di Bereguardo nelle aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto e per il recupero della stessa, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori per la messa in asciutta del corso d'acqua interessato dai lavori;
- 61) gli oneri per l'utilizzo di macchine operatrici di dimensioni contenute, adatte allo scarso spazio disponibile per la movimentazione dei mezzi nelle aree di lavoro.
- 62) l'esecuzione, a lavori ultimati, delle riparazioni e regolarizzazioni di strutture ed opere preesistenti, riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori e richieste da terzi avente causa, a meno che non si tratti di guasti registrati nel verbale di constatazione dello stato di fatto; in particolare sarà a carico dell'Impresa il perfetto ripristino delle strade sia pubbliche che private sia interessate dai lavori che da solo transito dei mezzi; tale ripristino comprenderà gli oneri per una ricarica con misto stabilizzato stradale fine debitamente costipato e rullato dello spessore necessario per quanto concerne le strade non asfaltate e la stesa, per almeno 1/2 della carreggiata stradale di tappetino d'usura dello spessore finito non inferiore a mm 3, laddove i ripristini interessino strade asfaltate.
- 63) la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione Appaltante quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;
- 64) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;
- 65) la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei Lavori e del personale di assistenza;
- 66) tutte le spese e gli oneri derivanti dalla definizione con gli uffici regionali di tutte le indennità espropriative, dall'esecuzione delle pratiche catastali e degli atti notarili presso la Conservatoria dell'Ufficio del Registro Immobiliare per tutti i frazionamenti relativi agli espropri e tutte le imposizioni di servitù necessarie per l'esecuzione dell'opera ad eccezione del pagamento delle indennità che resterà a carico della Stazione Appaltante;
- 67) tutti gli oneri per la determinazione delle indennità di occupazione e dei frutti pendenti da corrispondere ai conduttori dei terreni interessati dai lavori in appalto, compresa l'eventuale revisione del piano particellare allegato al progetto;
- 68) a costituzione delle garanzie fidejussorie previste dall'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- 69) la stipulazione con una Società assicuratrice di provata affidabilità di una polizza assicurativa a copertura di tutte le responsabilità civili inerenti e conseguenti all'esecuzione e mantenimento delle opere, valida per tutta la durata dei lavori, fino al collaudo definitivo; il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato al tipo ad all'entità dei lavori, copia di tale polizza dovrà essere data alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso l'Amministrazione Appaltante della buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri.

L'Impresa dichiara altresì di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo nello stabilire l'ammontare dell'offerta. Tali oneri saranno quindi a carico dell'Impresa anche qualora il prezzo di appalto abbia a subire aumenti o diminuzioni in funzione del contenuto degli artt. 39 e 40 del presente Capitolato.

L'Impresa dichiara altresì di avere tenuto particolarmente conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti dalla corretta esecuzione di tutti i lavori riflettenti le indagini geognostiche, prove ed analisi, indicate ai punti precedenti del presente articolo.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati sia in questo che in tutti gli altri articoli del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e l'importo del compenso a corpo di cui all'art. "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato, il quale compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile: non spetterà quindi altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessibile dagli artt. 161 e 162 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Articolo 61 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Saranno a carico dell'Impresa tutte le attività tecniche, amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni - comprese le eventuali occupazioni temporanee di urgenza - nonché con le vertenze litigiose che ne derivassero, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 comma 5.

Per le citate espropriazioni ed occupazioni temporanee di urgenza, l'Impresa dovrà avvalersi delle norme di cui al T.U. 327/2001 e succ. mod.

L'Impresa provvederà a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto di cantieri, per la scarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati o enti per danni alle colture e frutti pendenti.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'espropriazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito nel presente Capitolato.

La larghezza di esproprio della fascia contenente le opere è fissata dalla Direzione Lavori.

Ogni altra ulteriore occupazione eccedente la larghezza sopra indicata che l'Impresa dovesse effettuare per deposito materiali, terreni provenienti da scavi, passaggi di mezzi ed addetti al lavoro, cantieri, baracche ecc., resterà a carico dell'Impresa.

Articolo 62 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere oggetto dell'appalto un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori ed anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Il cartello di cantiere potrà essere realizzato con una delle seguenti modalità:

- a) Supporto in Forex (PVC espanso) di 5 o 10 mm di spessore in base alle dimensioni del cartello e grafica su PVC/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione.
- b) Supporto in polipropilene (PVC alveolare canettato) di 10 mm e grafica su PVC/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione.

AZIONE A.4

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI HABITAT ACQUATICI NELL'AREA DEL PIAN DELLE MUANDE


(VALLONE DEL TELESSIO)

PROGETTO ESECUTIVO

- c) Telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o torchiatura perimetrale per l'ancoraggio a struttura di cantiere esistente. Grafica in stampa digitale diretta per esterno

Articolo 63 SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE

Le caratteristiche grafiche del cartello dovranno avere lo schema sotto riportato:

	
<p>AZIONE A.4</p> <p><i>Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli habitat acquatici nell'area del Pian delle Muande (Vallone del Telessio)</i></p> <p>(CUP: - CIG:)</p> <p>IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €.</p> <p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</p> <p>PROGETTISTA:</p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI:</p> <p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA:</p> <p>IMPRESA APPALTATRICE:</p> <p>DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:</p> <p>IMPRESA SUBAPPALTATRICE:</p> <p>CONFERENZA DI SERVIZI:</p> <p>FINANZIAMENTO:</p> <p>INIZIO LAVORI:</p> <p>ULTIMAZIONE LAVORI:</p>	

Varano Borghi, febbraio 2015

Ing. Massimo Sartorelli

